

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante
“Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali
n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020”**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con il presente progetto di legge, suddiviso in due capi, si intende, col primo capo, destinare risorse per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro; con il secondo capo vengono modificate le leggi regionali n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali).

Con il Capo I la Regione intende adottare una normativa mirata alla promozione e al sostegno dell’editoria del libro che affianchi quella che già sostiene l’editoria dell’informazione, cioè la legge regionale n.11 del 2017 (Sostegno all’editoria locale). Seconda industria culturale italiana nel 2019 per fatturato, il settore dell’editoria presenta in Emilia-Romagna un quadro particolarmente ampio e variegato, dal punto di vista sia della produzione che della fruizione, con un numero di imprese e tassi di offerta e domanda superiori alla media nazionale, che comportano importanti ricadute sull’occupazione lungo l’intera filiera produttiva.

Dalla comparazione con le altre regioni italiane emerge una realtà vitale e competitiva, anche se appaiono evidenti le opportunità di crescita, in particolare per quanto concerne la produzione e l’innovazione, la promozione a livello locale, nazionale e internazionale, e l’insieme delle attività economiche connesse in particolare all’editoria del libro. All’asimmetria strutturale che caratterizza il settore – che vede accanto ad alcune imprese di livello medio-grande e importanza nazionale una preponderanza di imprese piccole o piccolissime, per lo più indipendenti da grandi gruppi editoriali - corrispondono infatti notevoli differenziazioni a livello della capacità produttiva e distributiva, in particolare per quel che concerne le innovazioni di prodotto e processo rese necessarie dai mutamenti della domanda in direzione di nuovi prodotti, servizi e offerte. La pandemia da COVID-19 ha infatti accentuato mutamenti già in atto in direzione della crescita di una nuova domanda, orientata sia all’utilizzo di canali distributivi diversi da quelli tradizionali, in particolare per quanto concerne l’e-commerce, sia alla fruizione di prodotti digitali e multimediali - che peraltro appaiono attualmente affiancare, e non sostituire, la rete libraria e il libro cartaceo.

La Regione intende pertanto adottare una nuova disciplina rivolta alla promozione e al sostegno dell’editoria del libro, che ne riconosca la specificità economica e culturale nel contesto delle industrie creative del territorio, supportandone al contempo le potenzialità di sviluppo con interventi di promozione e sostegno economico ai diversi segmenti della filiera e ai diversi soggetti che in essi operano.

Con le disposizioni del capo II vengono modificate le leggi regionali n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), al fine di perseguire lo sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali anche attraverso la concessione di contributi per l'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario e al fine di recepire le richieste formulate dal Governo in sede di controllo della legge regionale n. 7 del 2020 per raccordare più puntualmente anche sotto il profilo terminologico la legislazione statale e quella regionale in materia di patrimonio culturale.

CAPO I

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA DEL LIBRO

Art. 1 – Sono esplicitati i principi e le finalità degli interventi disciplinati dal primo capo della legge.

Art. 2 – L' articolo illustra i diversi interventi regionali per il conseguimento delle finalità del primo capo del progetto di legge:

- a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l'alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
- b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
- c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d'autore;
- d) favorire la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'editoria regionale del libro, anche sostenendo l'organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;
- e) promuovere la diffusione all'estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, nelle sue diverse componenti, dell'Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

Al finanziamento degli interventi previsti al presente articolo la Regione provvederà mediante la riduzione dell'accantonamento autorizzato dalla legge regionale 29 dicembre 2020 n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021/2023), nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" – voce 9 - del bilancio di previsione 2021/2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'istituzione degli appositi capitoli di spesa e alle necessarie variazioni di bilancio.

Sarà inoltre possibile finanziare le azioni previste anche con risorse relative ai fonti strutturali FESR e FSE stanziati sul bilancio regionale nell'ambito delle procedure di spesa dei fondi specifici.

Art. 3 – sono descritte le modalità di attuazione degli interventi che si sostanziano, in coerenza con la programmazione regionale in materia di attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in concessione di contributi a:

- case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;
- altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all'estero.

Le finalità della legge possono essere perseguite dalla Regione anche attraverso interventi diretti, tra i quali l'organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Clausola valutativa. Per valutare i risultati raggiunti la Giunta Regionale a cadenza triennale presenta alla competente commissione assembleare una relazione per la valutazione dei risultati.

Art. 5 – Disposizione finanziarie. Agli oneri derivanti dalla legge la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie.

Le azioni previste dalla presente legge potranno inoltre essere finanziate con i fondi strutturali FSE e FESR programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nell'ambito delle procedure di spesa dei fondi specifici.

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020

Art. 6 - Apporta modifiche di tipo nozionistico al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n.18 del 2000. Non genera oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 7 - Prevede al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.18 del 2000 l'inserimento di una ulteriore lettera con la quale si prevede di poter concedere contributi a soggetti pubblici o privati anche per acquisizione di beni, fondi raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.

Agli oneri eventuali generati dall'articolo 7 la Regione provvederà nell'ambito delle risorse annualmente stanziati sul bilancio relativamente alla legge regionale n. 18 del 2000.

Per l'attuazione di tale legge le risorse attualmente disponibili – libere da impegni – nel bilancio 2021/2023 sono pari a euro 1.739.722,12 nell'anno 2021, euro 3.100.000,00 nel 2022 e euro 3.100.000,00 nel 2023.

Negli esercizi successivi al 2023 la Regione farà fronte con le risorse annualmente autorizzate sul bilancio regionale con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.

Art. 8 - Sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020. Non genera oneri aggiuntivi.

Art. 9 - Apporta modifiche al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2020. Non genera oneri aggiuntivi.

Si riporta la tabella dimostrativa della invarianza delle spese sul bilancio regionale per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo di legge.

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2022	Pluriennale 2023
Nuove o maggiori spese Art. 2)	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Nuove o maggiori spese Art. 7)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	200.000,00	150.000,00	150.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2021-2023 con riferimento alla L.R. n.18 del 2000 e non ancora impegnate (art. 7)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Nuove o maggiori entrate			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	200.000,00	150.000,00	150.000,00